

# LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 08-06-2006

## REGIONE LIGURIA

### NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA  
N. 9  
del 15 giugno 2006

#### CAPO III

#### INTERVENTI DIRETTI

##### ARTICOLO 10

(Azioni regionali per le scuole dell'infanzia)

1. La Regione, per incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l'infanzia gestite direttamente dai Comuni o convenzionate, per l'attuazione di progetti finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, promuove il coordinamento pedagogico-didattico tra le scuole dell'infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno.
5. La Regione sostiene con specifici interventi i Comuni che intendono istituire nuove scuole per l'infanzia nel proprio territorio, ove l'offerta complessiva non sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in continuità educativa tra le scuole dell'infanzia e gli asili nido, in particolare dei **piccoli Comuni**.

##### ARTICOLO 57

(Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni scolastiche.
2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale, provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.
3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:
  - a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;
  - b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;
  - c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle funzioni di loro competenza;
  - d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di loro competenza;

- e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei **piccoli Comuni**;
  - f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;
  - g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;
  - h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.
4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.
5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale.